

XV legislatura

**Schema di decreto del Presidente  
del Consiglio dei ministri  
concernente la ricognizione delle  
strutture e delle risorse del  
Ministero del lavoro e della  
previdenza sociale e del  
Ministero della solidarietà  
sociale**

(Atto del Governo n. 69)

Febbraio 2007  
n. 28



servizio del bilancio  
del Senato



# Servizio del Bilancio

**Direttore** dott. Clemente Forte

tel. 3461

## Segreteria

sig.ra Olimpia Piscitelli  
dott.ssa Carla Di Falco  
dott.ssa Nadia Clementi  
dott.ssa Valeria Bevilacqua  
sig.ra Egizia Barlafante

tel. 2117 - 4644

## Uffici

### **Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata**

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

### **Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

### **Consigliere addetto al Servizio**

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

### **Segretari parlamentari**

dott.ssa Anna Elisabetta Costa  
dott.ssa Alessandra Di Giovambattista  
sig. Cristiano Lenzini  
dott. Vincenzo Bocchetti  
dott. Maurizio Sole

## Indice

<b>Premessa</b> .....	1
<b>Articolo 1</b> ( <i>Ministero del lavoro e della previdenza sociale</i> ) .....	1
<b>Articolo 2</b> ( <i>Ministero della solidarietà sociale</i> ).....	7
<b>Articolo 3</b> ( <i>Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale</i> ) .....	10
<b>Articolo 4</b> ( <i>Direzioni generali e uffici di carattere strumentale</i> ).....	15
<b>Articolo 5</b> ( <i>Personale</i> ).....	17
<b>Articolo 6</b> ( <i>Risorse finanziarie</i> ).....	21
<b>Articolo 7</b> ( <i>Sedi</i> ) .....	22
<b>Articolo 8</b> ( <i>Esercizio coordinato di funzioni in materia previdenziale ed assistenziale</i> ).....	22
<b>Articolo 9</b> ( <i>Disposizioni finali</i> ).....	24

## **Premessa**

Il presente schema di D.P.C.M. è adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 25-ter, del decreto-legge n. 181 del 2006, che prevede che dalla sua attuazione non derivino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

## **Articolo 1**

*(Ministero del lavoro e della previdenza sociale )*

Il comma 1 dispone il trasferimento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle n. 9 strutture dirigenziali generali già attualmente operanti, nell'ambito delle sue competenze, all'interno dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

**La RT** esamina anzitutto la finalità del comma 1, volto ad assicurare lo svolgimento delle funzioni, già espletate dall'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche del lavoro, ed ora di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, mediante il trasferimento a quest'ultimo di n. 9 uffici dirigenziali generali, a loro volta articolati in n. 62 uffici dirigenziali di seconda fascia.

Nel prospetto che segue sono indicate le posizioni dirigenziali coinvolte nel trasferimento di funzioni che interessa lo scorporo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato dall'articolo 1<sup>1</sup>.

## Prospetto 1

**Ministero del lavoro e della Previdenza sociale**  
**Situazione personale dirigenziale al 27/11/2006 con riferimento alle**  
**strutture individuate all'art.1, comma 1**

Ufficio dirigenziale	Segr. Gen.	D.G. Amm.	D.G. Att. Isp.	D.G. merc. Lav.	D.G. pol. Or.	D.G. POL. PREV. N.V.S.P.	D.G. Inn.tec.	D.G. ris. Um.	D.G. tut. Cond.	totale
<i>Generale</i>										
Posti funzione	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9
Dirigenti in servizio	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7
<i>Non generale</i>										
Posti di funzione	11	4	3	5	7	9	4	11	8	62
Dirigenti in servizio	8	3	3	5	4	6	2	11	7	49
Dirigenti comandati	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3

N.B.

n. 2 incarichi di prima fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001.

n. 1 incarico di seconda fascia conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.

n. 8 incarichi di seconda fascia conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5 del d.lgs. n. 165 del 2001.

**Al riguardo**, andrebbe anzitutto confermata la piena corrispondenza tra le strutture amministrative indicate alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, in quanto uffici dirigenziali "generali" del nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le direzioni generali e le strutture equivalenti dell'*ex* Ministero del lavoro e delle

<sup>1</sup> Si segnala che, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, n. 1 posizione di I fascia è conferita ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e n. 2 posizioni sono assegnate ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del medesimo articolo (incarichi a t.d. a dipendenti pubblici nei limiti, rispettivamente, per i dirigenti di I e II fascia, del 10 e del 5 per cento della dotazione organica), mentre gli incarichi di funzione di II fascia, n. 8 sono ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e n. 1 ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del medesimo decreto (incarichi a t.d. ad esterni nei limiti, rispettivamente, per i dirigenti di I e seconda fascia del 10 e dell'8 per cento della dotazione organica).

politiche sociali, cui la legislazione vigente attribuisce competenze in materia di politiche del lavoro e previdenziali<sup>2</sup>.

Inoltre, considerato che, nell'ambito delle strutture trasferite, sarebbero comprese anche quelle necessarie allo svolgimento di funzioni strumentali, a carattere trasversale per lo svolgimento dei compiti istituzionali, andrebbe confermato che tali unità amministrative risultano anch'esse tutte considerate nell'ambito delle strutture trasferite e che le dotazioni di dirigenti per i posti previsti presso tali strutture risultino adeguate allo svolgimento dei compiti e assegnati anche presso il nuovo Ministero del lavoro e della previdenza sociale<sup>3</sup>.

Il comma 2 stabilisce che sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli uffici dirigenziali generali indicati al comma 1 costituiscono l'articolazione del ministero (comma 2, lettera *a*) e che la Direzione generale per l'innovazione tecnologica di cui al comma 1, lettera *g*), provvederà all'espletamento delle funzioni già svolte, presso l'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Direzione generale della comunicazione, integrando la propria denominazione, ivi provvedendosi anche al trasferimento delle relative risorse umane (comma 2, lettera *b*) pari a di n. 7 unità dalla Direzione generale delle comunicazioni dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

---

<sup>2</sup> Articolo 1-*ter* del D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

<sup>3</sup> Difatti, sebbene dal prospetto n. 1 Allegato alla RT emerge la conferma che il numero delle posizioni dirigenziali complessivamente coinvolte corrisponde a n. 9 di primo livello e n. 62 di secondo livello, andrebbe considerato che, nell'ambito di tali contingenti, cui corrispondono solo n. 7 dirigenti generali e n. 49 dirigenti di seconda fascia effettivamente in servizio al novembre 2006, 2 posizioni dirigenziali generali risultano vacanti (in corrispondenza agli uffici del Segretariato generale e D.G. tutela della condizioni di lavoro), e per n. 2 direzioni generali (D.G. politiche di orientamento e D.G. innovazione tecnologica) l'organico dirigenziale di II livello presenta vacanze che superano il 40 per cento.

transitata al Ministero della Solidarietà sociale ed alla creazione della V Divisione, previa soppressione della IV Divisione presso il Segretariato generale.

Al comma 2, lettera c), è infine stabilito che, fermo restando lo scorporo di strutture amministrative tra i due dicasteri, le Direzioni generali indicate al comma 1 continuano ad essere articolate ai sensi del D.M. del 1 dicembre 2004, emanato dal ministro del lavoro delle politiche sociali e recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del medesimo *ex* ministero unificato.

**La RT** riferisce che la norma intende trasferire la competenza in materia di attività di comunicazione, presso il neo istituito Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica (comma 1, lettera g); provvedendosi anche al contestuale trasferimento presso tale direzione generale della Divisione IV del Segretariato generale dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per tale ultimo ufficio è quindi stabilita l'assegnazione di n. 7 unità lavorative individuate nell'ambito della Direzione generale della comunicazione dell'*ex* Ministero de lavoro e delle politiche sociali.

Al fine di assicurare l'invarianza d'oneri del passaggio di strutture nell'ambito del nuovo dicastero, la relazione tecnica conclude segnalando che, con successivo provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, si provvederà al trasferimento delle relative risorse finanziarie dal centro di responsabilità (CDR) Segretariato generale, al centro di responsabilità (CDR) Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione.

**Al riguardo**, si osserva anzitutto che l'attribuzione di competenze in materia di comunicazione alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operando attraverso l'assegnazione di compiti ad un ufficio dirigenziale di II fascia trasferito *ad hoc* alle sue dipendenze - struttura quest'ultima che, allo stato attuale, risulta però incardinata nella direzione generale Segretariato generale (Divisione IV) - sembrerebbe prefigurare la copertura di nuovi fabbisogni di spesa a valere di risorse, umane e strumentali, già scontate dalla legislazione vigente. Difatti, a meno che la richiamata Divisione non svolga già, a legislazione vigente, compiti in materia di "comunicazione" presso il Segretariato generale, il ricorso a risorse umane, strumentali e finanziarie, già scontate dagli stanziamenti iscritti nel bilancio a legislazione vigente per altri fabbisogni amministrativi, sembrerebbe prefigurare un metodo non corretto di copertura. In tal caso, il trasferimento ivi disposto alle dipendenze della Direzione generale per l'innovazione tecnologica, si configurerebbe, infatti, come un mero passaggio alle dipendenze di un'altra direzione generale, ma pur sempre nel medesimo dicastero.

In proposito, il previsto trasferimento di n. 7 unità lavorative individuate nell'ambito del personale già in servizio presso la Direzione generale della comunicazione dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, se per un verso sembra idoneo ad assicurare la copertura di personale dell'area dei livelli del nuovo ufficio presso la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione, non risolve d'altro canto la questione della copertura dei compiti che originariamente risultavano svolti dalla soppressa Divisione IV presso

il Segretariato generale. Né vale ad assicurare l'invarianza d'oneri la prevista clausola secondo cui, con successivo D.P.C.M., emanato ai sensi dell'articolo 9, si provvederà poi al trasferimento delle relative risorse finanziarie dal Segretariato generale alla Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione.

Conseguentemente, appaiono necessarie delucidazioni in merito ai compiti allo stato effettivamente svolti dalla Divisione IV presso il Segretariato generale dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come previste dal D.M. 1 dicembre 2004<sup>4</sup>, nonché, in merito alla piena rispondenza ai fabbisogni previsti delle n. 7 unità lavorative trasferite alla V Divisione della Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la comunicazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e attualmente in servizio presso la Direzione generale della comunicazione dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Inoltre, un chiarimento andrebbe fornito anche in merito alle unità organizzative chiamate d'ora innanzi allo svolgimento delle funzioni riconducibili alla soppressa IV Divisione presso il Segretariato generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta a rassicurazioni circa l'assenza comunque di

---

<sup>4</sup> In proposito, si segnala che, dalla ricognizione dell'articolo 1, comma 2, del D.M. 1 dicembre 2004, alla Divisione IV del Segretariato generale risultano attribuiti compiti "in materia di responsabilità sociale delle imprese, attività internazionale ed istituzionale". Si segnala anche che l'articolo 2, comma 1, lettera a) del testo in esame, prevede, nell'ambito del Ministero della solidarietà sociale, la direzione generale per il coordinamento delle iniziative in materia di "famiglia, i diritti sociali e la *responsabilità sociale delle imprese*" nel cui ambito rientrano competenze di coordinamento in tema di iniziative unitamente alla Commissione europea e gli altri organismi internazionali, nonché il raccordo delle funzioni ministeriali con le deliberazioni del CIPE e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli altri accordi quadro in materia di lavoro e politiche sociali, oltre alla cura dei rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e con l'ufficio del consigliere nazionale di parità.

fabbisogni amministrativi aggiuntivi per tale ufficio, rispetto alle risorse già stabilite dal bilancio dello Stato a legislazione vigente<sup>5</sup>.

## **Articolo 2**

*(Ministero della solidarietà sociale)*

Il comma 1 provvede al trasferimento al Ministero della solidarietà sociale delle risorse finanziarie, strumentali e di personale già utilizzate presso l'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle cinque Direzioni generali interessate dalle proprie competenze. Il comma 2 stabilisce che, sino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione, gli uffici dirigenziali generali indicati al comma 1 corrispondono all'articolazione del neo istituito Ministero (comma 2, lettera *a*) e che la Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, indicata al comma 1, lettera *a*), assuma la denominazione di Direzione generale per l'inclusione dei diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese, provvedendosi al trasferimento delle relative risorse umane (comma 2, lettera *b*).

Al comma 2, lettera *c*), è stabilito che le Direzioni generali indicate al comma 1 continuino ad essere articolate ai sensi del D.M. primo dicembre 2004, emanato dal Ministro del lavoro delle politiche sociali, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del medesimo, cessato ministero.

---

<sup>5</sup> In relazione ai compiti attribuiti dalla legislazione vigente alla IV Divisione. Cfr. nota n. 4.

**La RT** si sofferma sull'articolo, segnalando che esso è finalizzato al trasferimento delle strutture amministrative dall'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero della solidarietà sociale, limitatamente alle funzioni passate a quest'ultimo.

Nel complesso, risultano trasferiti al Ministero della solidarietà sociale n. 5 uffici dirigenziali generali, articolati in n. 17 uffici dirigenziali di seconda fascia, riconducibili alle funzioni già espletate, sociali in materia di politiche sociali, dall'ex Ministero del lavoro e delle politiche.

Nel prospetto che segue, la RT reca l'indicazione del numero complessivo delle posizioni d'organico, specificando che le posizioni dirigenziali di prima e seconda fascia, riconducibili al Ministero della solidarietà sociale.

#### **Ministero della solidarietà sociale**

**Situazione personale dirigenziale al 27/11/2006 con riferimento alle strutture individuate all'art.2, comma 1**

<b>Ufficio dirigenziale</b>	<b>Famiglia</b>	<b>fondo</b>	<b>imm.</b>	<b>vol.</b>	<b>comunic.</b>	<b>totale</b>
<i>Generale</i>						
Posti funzione	1	1	1	1	1	5
Dirigenti in servizio	1	1	1	1	1	5
<i>Non generale</i>						
Posti di funzione	5	3	3	3	3	17
Dirigenti in servizio	3	2	3	2	3	13
Dirigenti comandati	0	0	0	0	0	0

N.B.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del d.lgs. 165 del 2001.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d.lgs. 165 del 2001.

n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis del d.lgs. 165 del 2001.

Al riguardo, andrebbe anzitutto confermata l'esatta corrispondenza tra le strutture amministrative indicate alla lettera *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) in quanto uffici dirigenziali "generali", e le direzioni generali aventi, secondo la legislazione vigente, competenze in materia di assistenza e politiche sociali<sup>6</sup>.

Inoltre, considerato che la relazione tecnica riferisce che, nell'ambito delle strutture trasferite, sono altresì comprese le strutture amministrative necessarie allo svolgimento di funzioni strumentali a carattere trasversale per lo svolgimento di "compiti istituzionali", andrebbe confermato che tali unità amministrative risultano anch'esse considerate nell'ambito delle strutture di cui è previsto il trasferimento.

Infine, tenuto conto che la ricognizione del prospetto n. 2 recante l'indicazione delle unità effettivamente interessate dal trasferimento, confermerebbe che il numero delle posizioni dirigenziali complessivamente coinvolte corrisponde a n. 5 di primo livello e n. 17 di secondo livello, e che, nell'ambito di tali contingenti, n. 5 dirigenti generali e n. 13 dirigenti di seconda fascia sono effettivamente in servizio, nulla da osservare.

---

<sup>6</sup> Difatti, sebbene dal prospetto n. 1 Allegato alla RT emerge la conferma che il numero delle posizioni dirigenziali complessivamente coinvolte corrisponde a n. 9 di primo livello e n. 62 di secondo livello, andrebbe considerato che, nell'ambito di tali contingenti, a cui corrispondono solo n. 7 dirigenti generali e n. 49 dirigenti di seconda fascia effettivamente in servizio al novembre 2006, ben n. 2 posizioni dirigenziali generali risultano vacanti (in corrispondenza agli uffici del Segretariato generale e D.G. tutela della condizioni di lavoro), e per n. 2 direzioni generali (D.G. politiche di orientamento e D.G. innovazione tecnologica) l'organico dirigenziale di II livello presenta vacanze che superano il 40 per cento.

### **Articolo 3**

*(Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale)*

I commi 1 e 2 provvedono alla individuazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della solidarietà sociale, prevedendo, per entrambe i ministeri, i seguenti uffici: Ufficio di gabinetto, Segreteria del Ministro, Segreteria tecnica del Ministro, Ufficio legislativo, Servizio di controllo interno, Ufficio stampa, Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Il comma 3 dispone per i fabbisogni relativi alle strutture indicate al comma 1: *a)* il trasferimento del 65 per cento delle risorse finanziarie assegnate al centro di responsabilità numero 1 (Uffici di diretta collaborazione) dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; la restante parte del 35 per cento è assegnata al neo istituito Ministero della solidarietà sociale, fatta eccezione per i capitoli 1006, 1081, 1082, 1087, i cui stanziamenti sono invece assegnati nella misura del 50 per cento ai due ministeri e del capitolo 1095 attribuito per il 65 per cento al Ministero della solidarietà sociale e per il 35 per cento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; *b)* la suddivisione del personale degli Uffici di diretta collaborazione dell'*ex* Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a complessive n. 100 unità) tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 65 per cento, e al Ministero per la solidarietà sociale per il 35 per cento; *c)* l'assegnazione degli incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale, previsti dal

D.P.R. n. 297 del 2001 per il cessato Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in n. 5 unità al neo istituito Ministero del lavoro e della previdenza sociale e in n. 3 unità al Ministero della solidarietà sociale; *d*) la determinazione in organo monocratico dei servizi di controllo interno (SECIN) istituiti, presso ciascuno dei ministeri scorporati e l'assegnazione dell'apposito contingente di personale stabilito dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 297 del 2001 per il 65 per cento al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il 35 per cento al Ministero della solidarietà sociale, oltre all'attribuzione di n. 2 posti dirigenziali ciascuno, sia per il Servizio di controllo interno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che per il Ministero della solidarietà sociale.

**La RT** specifica che la disciplina ivi indicata è predisposta nell'attesa dell'emanazione dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, soffermandosi, in particolare, sulla ripartizione tra i due ministeri "scorporati" del contingente attualmente previsto dall'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 297 del 2001 relativamente agli uffici di diretta collaborazione del cessato Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'ambito del richiamato contingente di n. 100 unità, degli otto incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 297 del 2001, n. 5 posti sono assegnati al neo istituito ministero del lavoro e della previdenza sociale e n. 3 posti sono riconosciuti al Ministero della solidarietà sociale.

In relazione al Servizio di controllo interno, del numero complessivo di 20 unità previste, già stabilito dall'articolo 4, comma 6 del citato D.P.R. n. 297 del 2001, sono confermate n. 16 unità, per effetto della riduzione prevista dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed è attribuito per il 65 per cento (n. 11 unità) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per il restante 35 per cento (n. 5 unità) al Ministero della solidarietà sociale. Nel contempo, dei quattro dirigenti di seconda fascia già assegnati dall'articolo 4, comma 6, al Servizio di controllo interno, del cessato ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono assegnate n. 2 unità ad entrambe i SECIN dei nuovi Ministeri.

La RT conclude riportando il seguente Prospetto di sintesi n. 3, recante le dotazioni degli uffici di diretta collaborazione dei due ministeri.

### Prospetto n. 3

**Contingente di personale, dirigenziale e non, destinato agli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale**

Strutture		Diretta coll.	SECIN		Segreteria Sottos.
			DIRIGENTI	Aree funz.	
Ministero del lavoro	Aree funz.	60		11	16
	Dir. I		1		
	DI II	5	2		
Min .sol. sociale	Aree funz.	32		5	16
	Dir. II	3	2		
<b>Totali</b>		100	5	16	32

**Al riguardo**, chiarimenti andrebbero chiesti in merito alla congruità con le funzioni assegnate delle percentuali indicate dalla norma, rispettivamente, per i Ministeri del lavoro e della solidarietà sociale nel 35 e 65 per cento del contingente complessivo previsto dalla legislazione vigente, ai fini del riparto delle risorse finanziarie e umane per gli uffici di diretta collaborazione tra i due nuovi ministeri.

Inoltre, con specifico riferimento all'invarianza del numero delle posizioni dirigenziali complessive (n. 8), sembrerebbe necessaria la richiesta di un chiarimento in merito alla espressa previsione, nell'ambito di entrambi i nuovi Ministeri, del lavoro e della previdenza sociale e della solidarietà sociale, di n. 8 uffici ciascuno (gabinetto, ufficio legislativo etc.), a fronte delle sole n. 8 posizioni dirigenziali in organico, previste, invece, complessivamente per entrambe le strutture.

In fine, in merito alla ripartizione delle risorse finanziarie ivi disposta al comma 3, lettera *a*), andrebbe richiesto il dettaglio concernente il riparto della dotazione finanziaria complessiva per il 2007 del centro di responsabilità n. 1 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché, con specifico riferimento ai capitoli richiamati dalla norma per il riparto al 50 per cento tra le due amministrazioni, in ordine alla quota di stanziamento ivi iscritta e già ad oggi impegnata.

Il comma 4 stabilisce che fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei neo istituti ministeri del Lavoro e della Solidarietà sociale, continuino ad applicarsi le disposizioni concernenti detti uffici di cui al i commi 1

e 2, salvo le modifica riportate al comma 3 come a seguito integrate:  
*a)* le norme di cui all'articolo 7, comma 2 del D.P.R. n. 297 del 2001 si applichino alternativamente ai Capi delle Segreterie particolari dei Sottosegretari, invece che ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari;  
*b)* siano assegnate a funzioni di supporto a carattere generale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale un numero massimo di unità pari a non più del 40 per cento del contingente indicato al comma 3; *c)* siano assegnate a funzioni di supporto a carattere generale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero del della solidarietà sociale un numero di unità pari a non più del 40 per cento del contingente indicato al comma 3.

**La RT** non considera le norme in esame.

**Al riguardo**, si osserva, con riferimento alla lettera *a)*, che andrebbe confermata l'assoluta neutralità della disposizione che riconosce la possibilità di corrispondere il trattamento economico articolato in una voce economica omnicomprensiva pari a quella dei dirigenti di secondo livello (esclusa la componente di posizione) ed in un trattamento accessorio pari alla misura massima del trattamento spettante ai dirigenti titolari dei medesimi uffici dirigenziali, anche ai responsabili delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato dei due ministeri nei costituiti, in alternativa ai responsabili delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

## **Articolo 4**

*(Direzioni generali e uffici di carattere strumentale)*

Il comma 1 prevede che, per le funzioni del Ministero della solidarietà sociale - analoghe a quelle già svolte presso l'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalla Direzione generale delle risorse umane affari generali e dalla Direzione generale per l'innovazione tecnologica - sia trasferito un contingente di n. 40 unità complessive, da individuare su base volontaria ovvero, con successivo decreto interministeriale.

Il comma 2 stabilisce che, nelle more della emanazione del provvedimento di cui al comma 1, le soprascritte Direzioni generali continuano ad espletare i compiti già assegnati presso l'ex Ministero de lavoro e delle politiche sociali anche con riferimento al Ministero della solidarietà sociale, prevedendo, a tal fine, un'apposita direttiva adottata congiuntamente dai due ministri per il necessario coordinamento.

**La RT** si limita a riferire del contenuto della norma, specificando che trattasi di mero trasferimento di personale non avente incidenza sugli equilibri complessivi di spesa.

**Al riguardo**, pur considerando che trattasi di mero trasferimento di personale, andrebbero fornite rassicurazioni circa l'adeguatezza del contingente assegnato al soddisfacimento delle funzioni a carattere strumentale relative al neo istituito Ministero della solidarietà sociale, nonché relativamente alla possibilità di continuazione delle relative

funzioni da parte delle due direzioni generali coinvolte del ministero del lavoro e della previdenza sociale con il restante organico.

Il comma 3 prevede che, fermo restando la dipendenza delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero della solidarietà sociale continui ad avvalersi, per i suoi fini istituzionali, delle predette Direzioni del Lavoro sul territorio, senza aggravio di oneri.

Il comma 4 stabilisce che, con apposita convenzione, sono definiti tra i due Ministeri i criteri e le modalità operative per le forme di avvillimento indicate al comma 3, ivi stabilendo che per gli obiettivi amministrativi delle relative strutture si opera attraverso apposita direttiva adottata di concerto tra i due ministeri.

**La RT** specifica che l'articolo 1, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge n. 181 del 2006 stabilisce, espressamente, che il ministero della solidarietà sociale possa continuare ad avvalersi delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, senza alcun aggravio di spesa.

**Al riguardo**, considerato che trattasi di competenze già scontate dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

## **Articolo 5**

*(Personale)*

L'articolo stabilisce che il personale coinvolto nello scorporo delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) (Direzione generale per la tecnologia e le comunicazioni presso il Ministero del lavoro e la previdenza sociale) e 4, comma 1 (svolgimento di funzioni strumentali presso il Ministero della solidarietà sociale), resti in servizio presso i relativi uffici e conservi lo stato giuridico ed economico già in godimento.

**La RT** specifica che, quanto alle strutture di cui all'articolo 1, comma 1, il relativo personale transita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le varianti delle n. 7 unità aggiuntive da individuarsi nell'ambito della Direzione generale della comunicazione (trasferita al Ministero della solidarietà sociale) e la riduzione di n. 40 unità da individuarsi nell'ambito della Direzione generale delle risorse umane e affari generali e della Direzione generale per l'innovazione tecnologica, per il futuro trasferimento delle relative funzioni "generali" al Ministero della solidarietà sociale. Specularmene, al Ministero della solidarietà sociale sarà trasferito il personale indicato all'articolo 2, comma 1, ridotto di n. 7 unità, e integrato di n. 40 unità da individuarsi nell'ambito delle citate Direzioni generali delle risorse umane e per l'innovazione tecnologica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, i prospetti 4 e 5 riferiti, rispettivamente, al neo istituito Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed a

quello della Solidarietà sociale, recano i dati della consistenza, per posizione economica, del personale ad oggi complessivamente assegnato alle strutture dirigenziali di livello generale, secondo l'aggregazione per uffici dirigenziali generali indicata dall'articolo 1, comma 1 (Ministero del lavoro e della previdenza sociale) e dall'articolo 2, comma 1 (Ministero della solidarietà).

## Prospetto 4

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Situazione personale al 27/11/2006

AREA DIRIGENZIALE E AREA FUNZIONALE	Segretariato generale (compreso servizio ispettivo)	D.G. ammortizzatori	D.G. attività ispettiva	D.G. mercato lavoro	D.G. politiche orientamento	D.G. politiche previdenziali e N.V.S.P.	D.G. innovazione tecnologica	D.G. risorse umane e NATOEUO	D.G. tutela condizioni lavoro	Totale uffici art. 1 co. 1	Uffici diretta collaborazione	Uffici territorio	TOTALE personale in servizio	Contingente da integrare ex art. 1, co. 2, lett. b)	Contingente da detrarre ex art. 4, co. 1	TOTALE
DIRIG. 1^ Fascia	0	1	1	1	1	1	1	1	0	7	1	1	8			
DIRIG. 2^ Fascia	8	3	3	5	4	6	2	11	7	49	3	95	147			
DIRIG. 2^ Fascia comandi c/o altre Amm.ni	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	0	0	3			
C3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	4	7	2	12	9	17	5	24	16	96	7	522	625			
C3 in comando c/o altre Amm.ni				1	1	1		12		14		3	17			
C2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	8	9	9	21	8	27	3	67	28	180	21	2386	2587			
C2 in comando c/o altre Amm.ni	2	1	1	3	3	1	1	11	1	23		13	36			
C1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		3	1	3	5	4	3	11	2	32	1	190	223			
C1 in comando c/o altre Amm.ni								2		2		5	7			
B3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	6	23	4	26	32	36	14	122	28	291	38	2201	2530			
B3 in comando c/o altre Amm.ni		1	1	2	1	1	2	11		18		34	52			
B2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1	2	3	11	6	9	5	57	10	104	10	954	1068			
B2 in comando c/o altre Amm.ni								3		3		8	11			
B1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)					3		1	41		45	2	100	147			
B1 in comando c/o altre Amm.ni								1		1		9	10			
A1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)		2	1	1	5	4	1	58	1	73	3	266	342			
A1 in comando c/o altre Amm.ni				2				3		5		4	9			
TOTALE	21	48	20	82	72	100	35	423	86	887	82	6695	7664	7	40	7697
di cui comandati	2	2	0	8	4	3	3	43	1	66	0	76	142			

N.B.

- n. 2 incarichi di prima fascia conferiti, ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001
- n. 1 incarico di prima fascia conferito, ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001
- n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001
- n. 12 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001 di cui uno c/o diretta collaborazione

## Prospetto 5

### MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

Situazione personale al 27/11/2006

AREA DIRIGENZIALE E AREA FUNZIONALE	D.G. famiglia	D.G. gestione fondo	D.G. immigrazione	D.G. volontariato	D.G. comunicazione	Totale uffici art. 1 co. 1	Uffici diretta collaborazione	TOTALE personale in servizio	Contingente da integrare ex art. 1, co. 2, lett. b)	Contingente da detrarre ex art. 4, co. 1	TOTALE
	DIRIGENTI 1^ Fascia	1	1	1	1	1	5		5		
DIRIGENTI 2^ Fascia	3	2	3	2	3	13	1	14			14
DIRIGENTI 2^ Fascia comandati c/o altre Amministrazioni	0	0	0	0	0	0	0	0			0
C3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1		2	3	1	7	2	9			9
C3 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			0
C2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	11	9	9	6	9	44	6	50			50
C2 in comando c/o altre Amm.ni	1	3	1		2	7		7			7
C1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	2		2	1		5		5			5
C1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			0
B3 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	10	15	8	8	5	46	11	57			57
B3 in comando c/o altre Amm.ni	1	3	3		2	9		9			9
B2 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1			3	2	6	3	9			9
B2 in comando c/o altre Amm.ni					1	1		1			1
B1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)						0		0			0
B1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			0
A1 (esclusi comandati c/o altre Amm.ni)	1	1	2	2		6	1	7			7
A1 in comando c/o altre Amm.ni						0		0			0
<b>TOTALE</b>	<b>28</b>	<b>31</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>131</b>	<b>23</b>	<b>154</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>187</b>
di cui comandati	2	6	4	0	5	17	0	17			17

N.B.

n. 1 incarico di prima fascia conferito ai sensi del co. 5-bis del d.lgs. n. 165/2001

n. 1 incarico di prima fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001

n. 3 incarichi di seconda fascia conferiti ai sensi del co. 6 del d.lgs. n. 165/2001

La RT conclude con l'affermazione dell'invarianza d'oneri dell'operazione di scorporo dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della solidarietà sociale.

**Al riguardo**, pur considerato che trattasi della mera separazione di due amministrazioni sia pure al netto delle rettifiche indicate agli articoli 2, lettera *b*) e 4, comma 1, e che detto scorporo produce effetti monitorabili in termini di separazione dei contingenti di personale facenti capo alle Direzioni generali interessate, andrebbero nondimeno chiariti anche gli effetti che dalla separazione deriveranno sulle dotazioni organiche di "diritto" delle due amministrazioni, fornendo l'evidenza delle dotazioni trasferite alle due amministrazioni<sup>7</sup>.

## **Articolo 6**

*(Risorse finanziarie)*

L'articolo stabilisce che tutti i rapporti contrattuali facenti capo all'ex Ministero de lavoro e della politica sociale sono trasferiti ai nuovi Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, e della solidarietà sociale, secondo i criteri di riparto delle risorse indicati all'articolo 3, comma 3.

---

<sup>7</sup> In tal senso, si rammenta che l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, proibisce espressamente alle Amministrazioni la possibilità di creazione di posizioni di soprannumerarietà rispetto ai contingenti previsti in organico per le singole posizioni economiche e professionali. Ne segue che andrebbe fornita l'evidenza dei riflessi che derivano dallo scorporo sulle dotazioni di diritto delle due amministrazioni, al fine di comprovare la piena neutralità anche "indiretta" della separazione dei due ministeri.

**La RT** si limita a riferire del contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, in considerazione della portata ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

## **Articolo 7**

*(Sedi)*

L'articolo prevede la distribuzione delle sedi romane dell'ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra i due Ministeri scorporati, stabilendo che, alla dislocazione dei vari uffici, si provveda secondo un piano concordato tra le due amministrazioni.

**La RT** si limita a riferire del contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 8**

*(Esercizio coordinato di funzioni in materia  
previdenziale ed assistenziale)*

Il comma 1 stabilisce che alle funzioni che presentano, congiuntamente, aspetti previdenziali o assistenziali, si provveda ricorrendo al Ministero de lavoro e della previdenza sociale, d'intesa

con il Ministero della solidarietà sociale, o viceversa, a seconda, che prevalga l'uno o l'altro aspetto.

**La RT** si limita a riferire del contenuto dell'articolo.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

Il comma 2 prevede i criteri per l'esercizio congiunto della vigilanza sugli enti di settore e di nomina dei rappresentanti dei ministeri negli organi di direzione. Il comma 3 prevede il concerto con il Ministro della solidarietà sociale per la nomina dei componenti del collegio dei sindaci degli enti indicati al comma 3.

**La RT** si limita a riferire del contenuto delle disposizioni, richiamando l'espressa esclusione di oneri aggiuntivi, relativamente alla nomina di un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale nell'ambito dei componenti del Comitato di gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge n. 88 del 1989.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 9**

*(Disposizioni finali)*

Il comma 1 esclude dalla disciplina del decreto i rapporti dei Ministeri con l'ISFOL, Italia Lavoro S.p.a. e l'Istituto di medicina sociale, per cui si provvederà con apposito provvedimento

**La RT** sottolinea che le risorse finanziarie relative all'attuazione del presente provvedimento di ricognizione sono limitate a quelle già stanziare nel bilancio 2007.

**Al riguardo**, non vi sono osservazioni.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico  
per gli utenti intranet del Senato alla url  
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

**Senato della Repubblica**  
www.Senato.it